

**INFORMATIVA al personale dipendente  
non ancora iscritto ad una forma pensionistica complementare  
ovvero che, ancorché iscritto, non abbia già destinato il TFR (in tutto o in parte)  
alla forma stessa**

Ai sensi dell'art. 8, comma 7, del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007 Lei ha la facoltà di destinare le quote di TFR di prossima maturazione (c.d. "TFR maturando"). Il TFR maturato sino al 31 dicembre 2006 resta accantonato (e rivalutato) in azienda, per essere corrisposto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Di seguito si rappresentano le alternative a Sua disposizione:

**a) Lei può scegliere di mantenere il TFR maturando in azienda**

Il TFR non è destinato alla previdenza complementare e sarà versato al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto costituito presso l'INPS. Rimangono inalterate le disposizioni relative alle modalità di rivalutazione del TFR nonché le cause e le modalità per la richiesta di anticipazioni. La scelta che Lei compia nel senso testé indicato potrà sempre essere successivamente revocata.

**b) Lei può scegliere di destinare la parte di TFR maturando ad una forma pensionistica complementare.**

La disposizione in questo caso è irrevocabile, fatta salva la possibilità di trasferimento della posizione individuale vantata presso la forma pensionistica ad altra forma pensionistica: non è invece possibile riportare il TFR in azienda.

Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare perde la natura di TFR, entra a far parte della posizione individuale aperta presso la forma stessa e diviene soggetto, per ciò che riguarda la rivalutazione, la liquidazione e l'anticipazione alla disciplina della previdenza complementare secondo le modalità previste dallo Statuto/Regolamento della forma medesima.

Il TFR può essere destinato alla forma di previdenza complementare cui Lei è già iscritto, a condizione che tale forma adegui il proprio ordinamento alla nuova normativa di settore.

Se Lei è iscritto ad un regime pensionistico di base prima del 29 aprile 1993, qualora decida di iscriversi ai fondi pensione previsti dalla contrattazione collettiva aziendale o ad altra forma pensionistica complementare, può decidere di versare dalla misura minima prevista dai relativi statuti/regolamenti (50% in caso di assenza di previsioni) ad un massimo del 100% del suo TFR maturando. Se la Sua iscrizione ad un regime pensionistico di base è successiva al 28 aprile 1993, il TFR può essere destinato esclusivamente nella misura del 100%.

**c) Lei non esprime alcuna volontà**

Qualora Lei non esprima alcuna volontà entro il 30 giugno 2007, il TFR maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007 sarà comunque destinato (conferimento tacito) alla previdenza complementare: la forma pensionistica destinataria del Suo TFR Le sarà indicata 30 giorni prima della scadenza del termine predetto.

Anche in questo caso la destinazione è definitiva e non è possibile riportare il TFR in azienda. Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare perde la natura di TFR, entra a far parte della Sua posizione individuale, e sarà soggetto, per ciò che riguarda la rivalutazione, la liquidazione e l'anticipazione alla disciplina della previdenza complementare secondo le modalità previste dallo Statuto/Regolamento della forma medesima.